

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAPO I
OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 1

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell'appaltatrice, di effetti letterecchi nelle seguenti quantità:
 - lotto n. 1: n. 3.600 set composti ciascuno da n. 2 lenzuola e n. 1 federa;
 - lotto n. 2: n. 1.000 copriletti con logo Arma dei CC.
2. Le quantità dei prodotti di cui al comma 1 rimangono ferme per tutta la durata del presente contratto.

ART. 2

Prezzi contrattuali

1. Salvo quanto previsto dal presente contratto, i prezzi contrattuali indicati per ciascun prodotto finito di cui all'articolo 1 rimangono fermi per tutta la durata del contratto, intendendosi il contratto stesso aleatorio ex art. 103 DPR 236/2012 e per volontà delle parti le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 c.c.
2. I prezzi contrattuali di cui all'art. 1 si intendono accettati dall'appaltatrice a suo rischio e sono comprensivi di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatrice, sulla base delle norme in vigore ed in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio ed il trasporto fino ai siti indicati dall'Amministrazione per la consegna. Si applica l'art. 118 co. 1 D.P.R. 236/2012.

CAPO II

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FINITI E DELLE MATERIE PRIME
UTILIZZATE**

ART. 3

Prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Le prescrizioni tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura, e delle materie prime a tal fine utilizzate, sono indicate nelle “**specifiche tecniche**” di ciascun materiale, già poste a base della gara.

ART. 4

Variazioni, in corso di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dei prodotti finiti oggetto della fornitura

Nel corso dell'esecuzione contrattuale (compresi gli aumenti richiesti ex artt. 60 D.Lgs. n. 36/2023, 99 D.P.R. 236/2012 e 13 del presente contratto), l'Amministrazione può apportare le varianti previste dall'art. 101 D.P.R. 236/2012.

CAPO III

VINCOLI, TERMINI, DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5

Vincoli

Il contratto vincola l'appaltatrice dal momento del giorno successivo alla stipula.

ART. 6

Subappalto

Si rimanda a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. 36/2023.

ART. 7

Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione della fornitura di cui ai commi ed agli articoli successivi devono intendersi essenziali. Le parti concordano che, in caso di ritardo, fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 20, è facoltà dell'Amministrazione richiedere all'appaltatrice il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
2. I termini espressi in giorni, di cui al presente contratto, devono sempre intendersi quali giorni “solari”.
3. I termini di esecuzione della fornitura di ciascun lotto sono 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del relativo atto negoziale.
4. La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il Magazzino Centrale dell'Arma dei Carabinieri di Firenze o altro Magazzino dell'Arma, sulla base delle indicazioni che saranno fornite successivamente dall'A.D.

ART. 8

Proroga dei termini per fatti non imputabili all'Amministrazione

1. Si applica l'art. 110 del DPR n. 236 del 2012.
2. In presenza di qualunque altra comprovata circostanza che, pur non rientrando nei casi di cui ai commi

precedenti, possa comunque cagionare un ritardo nell'esecuzione del contratto, l'appaltatrice può chiedere una proroga dei termini di esecuzione. L'Amministrazione, qualora il ritardo non arrechi pregiudizio alcuno alle esigenze logistiche ed allo sviluppo armonico della complessiva manovra logistica degli approvvigionamenti in corso, valutate le circostanze dedotte, ha facoltà di concedere uno spostamento dei termini nella misura ritenuta più congrua. In caso di diniego, trattandosi di provvedimento altamente discrezionale e meramente facoltativo da parte dell'Amministrazione, l'appaltatrice non può avanzare eccezione alcuna ed è tenuta al rispetto dei termini di esecuzione previsti.

ART. 9

Proroga dei termini per fatti imputabili all'Amministrazione

1. Si applica l'art. 111 del DPR n. 236 del 2012.
2. La proroga, qualora non già disposta d'ufficio, è richiesta dall'appaltatrice con istanza motivata che deve pervenire all'Amministrazione almeno quindici giorni prima della scadenza del termine cui la proroga si riferisce.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione, per proprie esigenze, può concordare con l'appaltatrice diversi termini di decorrenza dell'esecuzione, per rendere detti termini compatibili con le esigenze dell'Amministrazione. In caso di mancato accordo, l'appaltatrice è tenuta al rispetto dei termini ordinari di cui agli articoli precedenti.

ART. 10

Aumento o diminuzione dei quantitativi in fornitura

1. Le parti concordano che qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di richiedere un aumento delle quantità di uno o più dei prodotti finiti oggetto della fornitura di cui al presente contratto, ex art. 120 co. 9, D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatrice è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni della fornitura principale, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo del presente contratto.
2. L'appaltatrice deve provvedere all'approntamento per la verifica di conformità della fornitura di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione relativa al "quinto aggiuntivo".

CAPO IV

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

ART. 11

1. L'appaltatrice, a eventuale richiesta dell'Amministrazione è obbligata a fornire, successivamente all'aggiudicazione e prima di avviare l'esecuzione, a proprio onere e spese, una campionatura di materie prime e/o di prodotti finiti (con i relativi referti analitici, unitamente ad un'autocertificazione, ex art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di provenienza del materiale impiegato nella lavorazione), al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i riscontri che riterrà opportuni, nonché verificare il corretto sviluppo della produzione e della modellazione, rispetto alle specifiche tecniche ed alla regola dell'arte.
2. Se, a seguito degli eventuali esami tecnico-analitici, funzionali e prestazionali, emergono difformità rispetto alle specifiche tecniche o alla regola dell'arte, l'Amministrazione ne fornisce tempestiva comunicazione all'appaltatrice indicando i correttivi necessari, rispetto ai quali l'appaltatrice è obbligata a conformarsi. In ogni caso, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, i termini contrattuali continuano a decorrere.

CAPO V

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI IN FORNITURA

ART. 12

Comunicazioni e luoghi di approntamento per la verifica di conformità

1. Ai fini dell'avvio della verifica di conformità (anche detto "collaudo"), l'appaltatrice deve in ogni caso comunicare all'Amministrazione l'avvenuto approntamento dei manufatti finiti. Detta comunicazione deve recare una dettagliata indicazione dei quantitativi dei materiali approntati e la loro ripartizione per dimensione, ove prevista.
2. I manufatti in fornitura devono essere approntati, per l'esecuzione della verifica di conformità entro il termine previsto al precedente art. 7, presso idoneo deposito/magazzino (indicato dall'appaltatrice), il quale deve trovarsi in territorio italiano ed essere in possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, salvo che l'Amministrazione non comunichi l'approntamento presso un proprio magazzino.
3. Ai fini della verifica di conformità, a richiesta dell'A.D. (qualora non intenda sottoporre i manufatti finiti e/o gli accessori e/o le materie prime - prelevati in sede di verifica di conformità - alle analisi di laboratorio previste dalle SS.TT.), l'appaltatrice dovrà presentare i rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegati

i campioni di materia prima oggetto di prova, rilasciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati dall'ente Certificatore ACCREDIA, ovvero altro ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle materie prime principali utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti ufficiali di prova dovranno essere riferiti ai materiali/manufatti provenienti dalla partita oggetto della verifica di conformità (da attestare con modalità previste per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

4. La verifica di conformità sarà effettuata in un'unica rata, salvo che l'Amministrazione, sulla base di proprie esigenze logistiche, non richieda, durante la fase di esecuzione, di poter procedere a verifiche parziali di quantitativi differenti della stessa o diversa tipologia di manufatti. In ogni caso non sarà possibile effettuare più di due verifiche di conformità parziali di quantitativi differenti della stessa ovvero diversa tipologia di manufatti.
5. L'Amministrazione comunicherà luogo e giorni in cui si svolgerà la verifica.

ART. 13

Modalità di approntamento per la verifica di conformità dei materiali oggetto della fornitura

1. L'appaltatrice dovrà:
 - a) assicurare che i materiali siano stati accatastati in modo tale da rendere agevoli tutte le operazioni di verifica di conformità;
 - b) porre a disposizione, per tutta la durata della verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli portapallets, etc.) necessari a consentire la movimentazione per la campionatura e l'esame del materiale, nonché quelle apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli tecnico-funzionali-prestazionali ed estetici.
2. I quantitativi di manufatti sono approntati nel numero esatto previsto dal contratto o nei limiti del ventesimo in meno per ogni voce di materiale. Inoltre, detti quantitativi possono subire una diminuzione in ragione dei pezzi prelevati a titolo di campionamento dalla Commissione incaricata di eseguire la verifica di conformità.
3. I campioni prelevati non sono computati nel numero dei manufatti oggetto della fornitura e possono essere reintegrati, ad onere e spese dell'appaltatrice, nella partita, anche in dimensioni differenti. In ogni caso, i campioni prelevabili in sede di verifica di conformità saranno al massimo lo 0,1% delle unità approntate per ciascuna voce di materiale, con un minimo di 2 ed un massimo di 10. Qualora la Commissione prelevi un quantitativo superiore per esigenze connesse all'attività di verifica, il controvalore dei manufatti costituenti la differenza sarà riconosciuto in sede di liquidazione all'appaltatrice.
4. I campioni prelevati, ai sensi del precedente comma, sono considerati rientranti nella tolleranza, benché il quantitativo complessivo di ciascuna voce di manufatti sia inferiore al ventesimo in meno del numero indicato all'art.1. In caso di approntamenti parziali, la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale e va calcolata in diminuzione sull'ultima rata.
5. Se alla scadenza del contratto il fornitore avrà consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà eseguito. Qualora l'A.D. si avvalga della facoltà di chiedere l'aumento o la diminuzione della fornitura nei limiti del quinto, la tolleranza è ammessa con riferimento alla quantità prevista nel relativo decreto.
6. Qualora i quantitativi approntati per ciascuna voce di materiale non siano proporzionali rispetto alle quantità previste, l'A.D. ha facoltà di diffidare l'appaltatrice ad integrare la fornitura con i manufatti mancanti, fatta salva ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c..

ART. 14

Rifiuto e ripresentazione per la verifica di conformità

1. In caso di rifiuto della fornitura, determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, l'appaltatrice ha facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di sostituire i beni rifiutati con altri identici e conformi alle specifiche tecniche allegate, anche previa rilavorazione degli stessi manufatti rifiutati, qualora possibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatrice deve darne comunicazione all'Amministrazione entro dieci giorni dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata per la verifica di conformità entro la metà del termine originariamente previsto in contratto che decorrerà dall'undicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Si computa a favore dell'esecutore anche il tempo eventualmente rimasto inutilizzato

per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità (art. 116 co. 4 D.P.R. 236/2012).

3. L'autorizzazione non implica la possibilità di rimuovere i sigilli eventualmente apposti in fase di verifica di conformità.

ART. 15

Destinazione e trattamento dei materiali e prodotti rifiutati

1. In caso di rifiuto determinato all'esito del procedimento di verifica di conformità, l'Amministrazione, in relazione alle caratteristiche tecniche delle materie prime impiegate e delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti finiti oggetto della fornitura, ha facoltà di disporre – e l'appaltatrice è tenuta ad assoggettarvisi – che gli stessi siano punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato per la verifica di conformità, qualora l'appaltatrice ne abbia fatto richiesta.
2. I prodotti finiti definitivamente rifiutati alla verifica di conformità e per i quali è stato previsto, in capo all'Appaltatrice, il possesso della licenza di cui all'art. 28 del TULPS, fatta salva la possibilità di recupero, riciclo e riuso dei componenti eventualmente indicati all'Amministrazione, devono essere distrutti con modalità appropriate, preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono comunque effettuate, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti e sulla tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'appaltatrice, ancorché sotto il controllo di personale incaricato dall'Amministrazione. Di tali operazioni è redatto verbale sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

ART. 16

Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto, consegna e codificazione dei materiali in fornitura

1. L'imballaggio, il trattamento protettivo, il trasporto e la consegna dei materiali dovranno avvenire a cura e spese dell'appaltatrice.
2. Le consegne dovranno avvenire presso il sito indicato nel precedente articolo 7, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione della relativa ripartizione dei quantitativi da consegnare.
3. La consegna franco magazzino, a cura e spese dell'appaltatrice, è da intendersi come trasporto, scaricamento dal mezzo e collocazione dei colli all'interno dei locali predisposti per lo stoccaggio, con esclusione dell'apertura dei colli e di ogni altra successiva operazione di sistemazione dei materiali su scaffali e/o armadi.
4. Durante le operazioni di cui al co. 2, al fine di evitare eventuali rischi per la salute e la sicurezza del personale derivanti da interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del personale dell'appaltatrice, all'interno dei locali dell'Amministrazione predisposti per lo stoccaggio e nelle aree di transito e di sosta dei mezzi dell'appaltatrice, saranno inibite altre attività dell'Amministrazione che potrebbero comportare, in ipotesi, rischi per la sicurezza da "interferenza". A tal fine l'appaltatrice ha l'obbligo di preavvisare il Comando destinatario dei materiali, con congruo anticipo, circa il giorno effettivo di arrivo del mezzo di trasporto che provvederà al recapito dei materiali, fornendo anche i nominativi del personale che sarà incaricato delle operazioni di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto al riguardo previsto, per ciascuna tipologia di materiali in fornitura, nelle Specifiche Tecniche, i materiali in fornitura dovranno essere comunque imballati ed opportunamente trattati al fine di evitare danneggiamenti in conseguenza del trasporto.
6. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati durante la verifica di conformità; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.
7. La codificazione dei materiali in fornitura dovrà avvenire con le modalità indicate nelle disposizioni sulla "codificazione" allegate al contratto.
8. In caso di consegna dei materiali presso un magazzino centrale dell'Arma dei Carabinieri dovranno essere altresì seguite le seguenti modalità:
 - la Ditta fornitrice dovrà consegnare i materiali a propria cura e spese in giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 concordando con congruo anticipo e comunque almeno 7 giorni prima, le modalità esecutive di consegna dei materiali con gli addetti al magazzino interessato ed avendo cura di inviare contestualmente alla richiesta, i documenti identificativi del personale e dei veicoli che dovranno accedere alla struttura al fine di consentire i necessari controlli e di autorizzare il relativo ingresso in caserma, effettuando, se

- necessario, un sopralluogo al fine di verificare preventivamente le condizioni di viabilità dei luoghi e di impiegare il mezzo di trasporto più idoneo ad accedere presso le strutture destinatarie dei materiali;
- al fine di eseguire le predette operazioni sarà cura dell'Amministrazione indicare i percorsi per raggiungere i luoghi di scarico e inibire ogni attività negli spazi in cui le stesse si svolgeranno.
- Se necessario, di concerto con l'azienda aggiudicatrice, provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, documento che la ditta dovrà visionare, completare ed illustrare ai propri addetti.

CAPO VI GARANZIE

ART. 17

Garanzia dei materiali forniti

L'appaltatrice garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno settecentotrenta giorni - in ossequio a quanto previsto dall'art. 128 e ss. D.Lgs n. 206/2005 - in caso di approntamento nei magazzini dell'Arma dei Carabinieri ovvero presso locali della ditta fornitrice, dalla data di favorevole verifica di conformità.

ART. 18

Cauzione (eventuale)

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, l'appaltatrice presta cauzione dell'importo di € – determinato ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 – a mezzo di garanzia fideiussoria (“contratto autonomo di garanzia”) n. stipulata il con la **Banca**, che si è a tal fine costituita garante verso l'Amministrazione (“ente garantito”), sostituendosi all'appaltatrice (“debitore principale”) per ogni effetto.
2. Il fideiussore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 106 D. Lgs. 36/2023.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 sarà svincolata nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

ART. 19

Procedimento per l'accertamento delle inadempienze e conseguenze sul contratto

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 27, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione contesta all'appaltatrice l'avvio del procedimento contestando le condotte materiali, attive o omissive, e le relative circostanze, nonché le norme del contratto e/o di legge che si assumono violate, assegnando contestualmente un termine di venti giorni per presentare eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine o qualora le giustificazioni non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:
 - a) dichiarare risolto il contratto, incamerando l'intera cauzione, in tal caso intesa anche quale penalità, e provvedendo, eventualmente e qualora ciò sia possibile, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita;
 - b) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui all'articolo successivo.
2. Salvo eventuale contraddittorio in caso di presentazione delle giustificazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva, in sede di liquidazione della fornitura, di assoggettare la somma da doversi corrispondere alla sanzione della penale contestata, la quale dipenderà dai manufatti effettivamente contabilizzati, il cui valore potrà essere quantificato al momento della definitiva accettazione dei beni.
3. Nel caso previsto al co.1, lett. a), all'appaltatrice è liquidata soltanto la parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

ART. 20

Penalità

1. L'appaltatrice, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze sul piano amministrativo, civile e penale, è soggetta alle seguenti penalità:
 - a) quando si renda colpevole di frode o malafede nell'esecuzione del contratto, cui è conseguita la risoluzione del contratto stesso; in tal caso è applicata una penale fissa pari al 10 per cento, da computarsi sulla parte di fornitura o delle prestazioni già consegnate presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare verifica di conformità ed accettazione;
 - b) in caso di mancato rispetto di un termine definito essenziale dal contratto o comunque, quando la

provvista è eseguita posteriormente al termine stabilito per l'approntamento alla verifica di conformità e/o la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; in tal caso è applicata una penale progressiva da computarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce (salvo l'Amministrazione abbia precedentemente autorizzato per proprie esigenze l'approntamento per aliquote), nelle seguenti proporzioni:

- per il ritardo da 1 a 10 gg. lo 0,50 per cento;
 - per il ritardo da 11 a 20 gg. il 1,5 per cento;
 - per il ritardo da 21 a 30 gg. il 4 per cento;
 - per il ritardo da 31 a 40 gg. il 7 per cento;
 - per il ritardo da 41 gg. e oltre l'8 per cento.
- c) quando manchi di eseguire parte della provvista (non computando i manufatti campionati in sede verifica di conformità), purché in misura compresa fra il 5% ed il 10%, estremi esclusi, del quantitativo previsto, per ciascuna voce di materiale, all'articolo 1; in tal caso è applicata una penale fissa pari al dieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita e fatta salva la possibilità di ogni ulteriore azione di inadempimento e risarcimento del danno per mancata corretta esecuzione del contratto, avuto riguardo di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.;
- d) quando sia riscontrata la non veridicità o la non corrispondenza alla realtà delle comunicazioni dell'appaltatrice, purché il fine non sia quello di eludere i controlli dell'Amministrazione; in tal caso è applicata una penale fissa pari allo 0,5%, da calcolarsi esclusivamente sul valore della voce di materiale cui l'inadempienza si riferisce;
- e) quando, in sede di verifica di conformità, venga constatato l'irregolare accatastamento del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle relative operazioni; in tal caso è applicata una penale pari allo 0,20%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce;
- f) quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto; in tal caso, sempreché si tratti di inadempienze comunque motivatamente significative ai fini del contratto, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce.
2. Le penalità, cumulativamente, non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

ART. 21

Modalità di trattenimento dell'importo delle penalità sui crediti dell'appaltatrice

1. L'ammontare delle penalità determinate ai sensi dell'art. 24, è trattenuto sui crediti dell'appaltatrice dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali è trattenuto sulla cauzione (eventuale); se anche questa è insufficiente, l'ammontare suindicato è trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che l'appaltatrice ha con l'Amministrazione o con altre amministrazioni della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.

ART. 22

Disapplicazione delle penalità

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Ente stipulante - pena decadenza - entro 30 giorni solari decorrenti dall'avvenuta notifica del decreto di applicazione delle penalità.

ART. 23

Risoluzione del contratto in caso di malafede, frode, grave negligenza o comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

1. Le parti concordano che il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:
 - a) condotte, anche tentate, integranti malafede o frode ovvero comportamenti gravemente negligenti o, comunque, gravi comportamenti contrari ai doveri di correttezza e buona fede, previsti dall'art. 1375 c.c., tenuti dall'appaltatrice degli obblighi e condizioni contrattuali, ed accertati dall'Amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
 - b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - c) violazione del disposto di cui all'art. 7, qualora l'esecutore abbia subappaltato parte o l'intera esecuzione della fornitura o delle singole fasi di lavorazione;

- d) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., in violazione dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo del mandatario, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora non vi sia altro operatore economico costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs n. 36/2023 ed avente i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
 - f) fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, qualora il mandatario non indichi altro operatore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dal bando di gara che ha dato luogo al presente contratto e tale subentro sia accettato, a giudizio insindacabile, dall'Amministrazione, e sempreché non dichiarati di procedere all'esecuzione direttamente o a mezzo di altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire;
 - g) atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, a qualsiasi titolo intervenuti;
 - h) morte di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni, qualora l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - i) mancato accordo o incapacità tecnica da parte dell'appaltatrice di eseguire le variazioni richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4, ovvero mancato accordo sul prezzo delle variazioni;
 - j) rifiuto dell'appaltatrice di consentire in tutto od in parte i controlli di lavorazione, ovvero di diniego all'accesso a tutti i locali e documenti all'uopo richiesti (solo nel caso in cui le condizioni di gara prevedano l'obbligo per l'appaltatrice di effettuare determinate fasi di lavorazione);
 - k) omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di una parte della provvista, in misura non inferiore al 5% del quantitativo previsto per ciascuna voce di materiale;
 - l) utilizzo indebito, da parte dell'appaltatrice o degli operatori economici ausiliari della medesima, di materiali protetti da brevetti o da diritti di privativa, in violazione di quanto previsto all'art. 128 D.P.R. 236/2012;
 - m) espressa dichiarazione dell'appaltatrice di non voler iniziare, proseguire o concludere la fornitura.
2. I termini del procedimento di cui dall'art. 27, sono raddoppiati e sono sospesi per tutto il tempo occorrente all'Amministrazione per acquisire valutazioni tecnico/analitiche da parte di terzi, eventualmente richieste.
 3. In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione, ed alla eventuale esecuzione in danno di cui all'art. 32, è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti, nonché l'adempimento delle comunicazioni previste per legge e l'applicazione del divieto di partecipare alle future gare bandite dell'Amministrazione, di cui all'art. 29.
 4. Nei casi di cui al co. 1, l'Amministrazione provvede al pagamento all'appaltatrice, esclusivamente, della parte di fornitura già consegnata presso i magazzini indicati dall'Amministrazione, a seguito di regolare accettazione.

CAPO VIII PAGAMENTI ART. 24

1. Le parti - ai sensi dell'art. 1322 c.c. e degli artt. 4 e 5, co. 1, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, dell'art. 4, co. 6, della Dir. 2011/7/UE - tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura e delle procedure liquidative (che prevedono: la consegna di un elevato quantitativo di manufatti in acquisizione - estremamente diversificato per taglie e tipologie - tale da rendere complessa la verifica di esatta consegna presso molteplici magazzini dell'Amministrazione, dislocati su tutto il territorio nazionale; la necessità della prevista regolarizzazione contabile-amministrativa dei manufatti in consegna; il coinvolgimento di molti Uffici appartenenti a diversi plessi amministrativi), concordano che i pagamenti, dedotti gli importi delle eventuali penalità già applicate ai sensi degli articoli precedenti, saranno effettuati entro il termine massimo di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della/e fattura/e elettronica (nel senso specificato dall'art. 120 co. 1 D.P.R. n. 236/2012), con accredito della somma sul seguente conto corrente bancario appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136: c/c bancario n., acceso presso la **Banca**, agenzia di, codice ABI, codice CAB, BIC, Codice IBAN intestato alla
- Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") -introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*)- alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul

valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (*c.d. split payment*).

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo" si applicano le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023.

La fattura dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al CENTRO UNICO CONTRATTUALE del COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, identificata con il Codice Univoco Ufficio (IPA) PUGS0T e dovrà indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto applicato, oltre al codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP) laddove previsto.

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

2. Ciascuna fattura dovrà recare, per ogni manufatto oggetto della fornitura, la chiara denominazione, il prezzo unitario dei materiali forniti e l'eventuale relativo sconto applicato, e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione, con notifica mediante SI.CO.GE., ai sensi del D.M. n. 55 del MEF in data 03.04.2013 e successiva circolare n. 37 in data 04.11.2013. Al fine consentire il controllo dei materiali introdotti nei magazzini destinatari, l'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima consegna di merce, partecipa il buon esito delle operazioni di spedizione della fornitura accettata, affinché possa essere emessa la relativa fattura. Le mancanze di materiali, nei limiti indicati all'art. 19, comporta uno storno degli stessi dalle quantità da fatturare e l'eventuale applicazione delle penalità di cui all'art. 28.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'A.D. procederà *-in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973-* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (*D.U.R.C.*), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 25

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice si impegna ad osservare scrupolosamente tutto quanto stabilito dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle eventuali successive disposizioni di legge in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ART. 26

Modalità di pagamento

L'appaltatrice può variare le coordinate bancarie di cui all'art. 36. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, firmata digitalmente. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata sarà considerata nulla e, pertanto, il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate al già richiamato art. 36, restando l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità.

ART. 27

Ritardi nei pagamenti

1. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che in caso di ritardo nei pagamenti l'appaltatrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale *ex* articolo 1284 c.c. fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'appaltatrice ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi legittimi o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione (art. 122 del D.P.R. n. 236/2012).
2. Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'Amministrazione per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'appaltatrice, in qualità di avente diritto, dovrà attivare la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza. Si conviene, espressamente, che il periodo necessario per l'espletamento e completamento dell'iter attuativo della suddetta procedura non potrà, in alcun caso, essere computato ai fini dell'eventuale richiesta di interessi per ritardato pagamento.

ART. 28*Sospensione dei pagamenti*

Qualora all'appaltatrice siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da essa assunti, può sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti (art. 123 del D.P.R. n. 236/2012).

ART. 29*Cessione dei crediti*

I crediti derivanti dal presente contratto potranno essere ceduti secondo i modi e le forme previste dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023, fermo restando che la regolare e corretta esecuzione delle relative prestazioni è imputabile al contraente.

ART. 30*Luogo e mezzi di inoltrare delle comunicazioni all'Amministrazione*

1. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative alla fase di esecuzione, dirette dall'appaltatrice all'Amministrazione devono essere inoltrate al "Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania, n. 45 - 00197 ROMA". Le predette comunicazioni dovranno sempre indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi identificativi: numero di repertorio del contratto e data di stipula, oggetto del contratto/RDO, tipo di rata cui si riferisce la comunicazione (principale o "quinto aggiuntivo") e, a seguire, l'oggetto specifico della comunicazione, facendo altresì riferimento, ove occorra, agli articoli del presente contratto afferenti l'oggetto della comunicazione stessa.
2. Le comunicazioni possono essere inoltrate mediante uno dei seguenti mezzi, tutti facenti egualmente fede:
 - a) documento informatico sottoscritto con firma elettronica (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), proveniente dalla posta elettronica certificata di cui all'art. 43, comma 1, e diretta al seguente indirizzo di posta elettronica: crm42529@pec.carabinieri.it;
 - b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona dell'Amministrazione, a ciò delegata, a cui è stata consegnata.

ART. 31*Convenzione CONSIP*

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso verrà data comunicazione alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

ART. 32*Controversie*

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile. *dei diritti*) e 46 (*rappresentanti di commercio o procuratori dell'appaltatrice*).